

# **COMUNE DI SESTU**

SETTORE: Personale, Informatica, Protocollo,

Attivita Produttive, Commercio e

**Agricoltura** 

Responsabile: Farris Filippo

**DETERMINAZIONE N.** 1377

in data 15/12/2020

### **OGGETTO:**

Affidamento per l'anno 2021 assistenza applicativi Paghe, rilevazione presenze, protocollo e archivier - CIG ZB82FBF4B6.

#### IL RESPONSABILE DI SETTORE

#### Premesso che:

- con determinazione del Segretario generale n.857 del 09/11/2010 si affidava alla ditta Nicola Zuddas S.r.l. con sede in Cagliari, concessionaria esclusiva locale degli applicativi gestionali editi dalla ditta Datagraph S.r.l., la fornitura dei software attualmente in uso per la gestione delle procedure relative alla contabilità finanziaria ed economica, paghe, atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti), albo pretorio e protocollo;
- con determinazione del Segretario generale n.544 del 27/04/2011, si affidava alla stessa ditta Nicola Zuddas srl la fornitura del software Planet time enterprise deputato alla gestione dei dati acquisiti dai terminali di rilevazione delle presenze in servizio del personale dipendente;
- con determinazione n.2164 del 30/12/2015 veniva affidata alla Nicola Zuddas srl, la fornitura dei software Repertori e Archivier, editi dalla ditta Datagraph srl, deputati rispettivamente alla repertoriazione e all'archiviazione dei documenti digitali dell'Amministrazione, al fine di garantirne l'invio al conservatore a norma accreditato individuato dall'Ente;

#### dato atto che:

- nel corso del 2019, al fine di uniformare gli applicativi in uso presso l'Ente e di massimizzare l'interoperabilità delle banche dati è stato acquisito il software della Datagraph anche per la gestione dei Tributi e dell'Anagrafe;
- i citati software necessitano di assistenza ed aggiornamenti continui, sia in ragione dell'evoluzione tecnologica degli stessi anche nell'ambito della sicurezza, sia in relazione all'evoluzione normativa comportante nuovi o differenti adempimenti implicanti l'utilizzo dei software;
- l'aggiornamento e l'assistenza tecnica sui software proprietari in uso può essere effettuato localmente solo dalla ditta Nicola Zuddas srl, in qualità di concessionaria avente l'esclusiva sugli applicativi proprietari della Datagraph srl;
- l'assistenza tecnica relativa ai software in parola risulta in scadenza al 31/12/2020;
- compete al settore Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive,
   Commercio e Agricoltura la gestione dei seguenti applicativi informatici in uso: protocollo, archivier, repertori, paghe, rilevazione presenze, e relativi moduli;

considerato che l'Amministrazione comunale, con delibera n.234/2017 si è espressa in merito all'individuazione dei principali applicativi in uso fornendo agli Uffici comunali i seguenti indirizzi:

- dovranno essere privilegiate le soluzioni tecniche che:
  - salvaguardino la continuità operativa dei sistemi, anche in relazione all'approssimarsi di eventuali adempimenti critici di settore (scadenze fiscali e tributarie, appuntamenti elettorali, certificazioni, rilevazioni statistiche, ecc.);
  - garantiscano l'integrità delle banche dati;
  - valorizzino le capacità operative già acquisite dal personale dipendente in materia di utilizzo dei software medesimi;
- al fine di migliorare l'interoperabilità della banche dati e di uniformare i sistemi in uso, fatto salvo quanto previsto nel punto precedente, dovranno essere privilegiate

le soluzioni che determino la diffusione nell'Ente di applicativi appartenenti alla medesima software house:

 dovranno astenersi dall'assumere decisioni individuali che, in relazione ai raggiunti livelli di interconnessione dei servizi, possano pregiudicare l'efficienza della macchina amministrativa o arrecare disservizio all'utenza;

visto il decreto legislativo n.50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ed in particolare:

- l'articolo 30, comma 1, ai sensi del quale l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza; nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresi', i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di pubblicita';
- l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'articolo 36, comma 7, a norma del quale l'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato;
- l'articolo 63, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti, ovvero, tra l'altro:
  - quando la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
  - per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- l'articolo 125, comma 1, lettera c), punto 3) ai sensi del quale gli enti aggiudicatari possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
- l'articolo 37, a norma del quale le stazioni appaltanti, compresi i comuni non capoluoghi di provincia, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, ed in particolare:

- il punto 4.4.1 ai sensi del quale, come previsto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
- il punto 4.1.3 ai sensi del quale in caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici;
- il punto 4.2.2 ai sensi del quale per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

viste le linee guida n.8 approvate dall'ANAC con delibera n.950 del 13/09/2017 in materia di "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", nelle quali tra l'altro ci si sofferma specificatamente nelle problematiche connesse alla modifica del fornitore in ambito ICT, la quale può comportare notevoli esborsi e disservizi iniziali ma potenziali risparmi nel lungo periodo; atteso che, ai sensi delle suddette linee guida n.8, tra l'altro:

- nella valutazione commerciale delle scelte occorre considerare non solo i costi immediati dell'acquisto, ma avere a riferimento l'intero ciclo di vita del prodotto, che include la manutenzione, l'aggiornamento, l'utilizzo e l'eventuale uscita, nel caso si renda necessario passare a un nuovo prodotto. I costi per il cambio di fornitore includono, non solo i costi vivi di acquisto di un nuovo prodotto, ma anche quelli relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale e al superamento dell'inerzia amministrativa. Inoltre, bisognerebbe tener conto dei rischi associati alla scelta (ad esempio quelli relativi all'affidabilità del fornitore) e comparare i costi con quelli sopportati da altre amministrazioni in condizioni simili;
- nel settore dell'ICT, come in molti altri settori strategici, la programmazione deve essere di lungo periodo e deve partire dalla corretta identificazione dei propri fabbisogni, verificando le soluzioni che possono essere offerte dal mercato e interagendo con le altre amministrazioni con cui è necessaria l'interoperabilità;

- nella scelta delle possibili opzioni occorre privilegiare quelle che hanno una minore probabilità di legare l'acquirente al fornitore prescelto; nella valutazione commerciale delle scelte occorre considerare non solo i costi immediati dell'acquisto, ma avere a riferimento l'intero ciclo di vita del prodotto, che include la manutenzione, l'aggiornamento, l'utilizzo e l'eventuale uscita, nel caso si renda necessario passare a un nuovo prodotto; i costi per il cambio di fornitore includono, non solo i costi vivi di acquisto di un nuovo prodotto, ma anche quelli relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale e al superamento dell'inerzia amministrativa; inoltre, bisognerebbe tener conto dei rischi associati alla scelta (ad esempio quelli relativi all'affidabilità del fornitore) e comparare i costi con quelli sopportati da altre amministrazioni in condizioni simili;

visto l'articolo 68 del decreto legislativo n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);

viste le Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni approvate dall'AGID il 09/05/2019;

visto «Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 - 2019», approvato con il DPCM del 31 maggio 2017 e dato atto che gli obiettivi strategici nell'ambito della razionalizzazione delle infrastrutture fisiche sono costituiti da:

- aumento della qualità dei servizi offerti in termini di sicurezza, resilienza, efficienza energetica e continuità di servizio;
- realizzazione di un ambiente cloud della PA, riqualificando le risorse interne alla PA già esistenti o facendo ricorso a risorse di soggetti esterni qualificati;
- risparmio di spesa derivante dal consolidamento dei data center e migrazione dei servizi verso tecnologie cloud.

vista la circolare AGID n.3 del 09/04/2018 recante "Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA", in attuazione a quanto previsto nel suddetto «Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 - 2019»

vista la determinazione AGID n.408/2018 con cui è stato disposto il differimento del termine di cui alle Circolari AGID n. 2 e 3 del 9 aprile 2018 al fine di favorire le attività di qualificazione dei Cloud service provider (CSP) e dei servizi SaaS per il Cloud della PA da parte dei soggetti interessati fornitori dei servizi;

considerato che occorrerà riprogettare nel prossimo futuro l'informatizzazione dei sistemi comunali, mediante un intervento centralizzato che consenta la gestione unitaria di tutti gli applicativi comunali in cloud, nel rispetto delle norme tecniche di riferimento;

evidenziato quindi che in un sistema fortemente interconnesso quale quello informativo comunale, la modifica del software utilizzato dovrebbe realizzarsi a livello di Ente e non di singolo Ufficio/Servizio; occorrerebbe pertanto e risulta auspicabile un atto di indirizzo generale in tale senso da parte dell'Amministrazione con allocazione in bilancio delle adeguate somme necessarie all'indizione di una gara finalizzata all'affidamento di tutti i programmi necessitati, con comparazione delle offerte di tutti i competitor presenti nel mercato in possesso dei previsti requisiti di legge;

atteso che dal punto di vista motivazionale la conferma dei software Datagraph per l'anno 2020, ritenuta al momento inevitabile per assicurare la continuità operativa dell'Amministrazione, appare supportata almeno dalle seguenti considerazioni:

 i software operano su server locale sfruttando l'infrastruttura di rete interna; la recente implementazione di una connettività in fibrà consentirà l'evoluzione a sistemi SAS;

- i software negli ultimi anni non hanno determinato apprezzabili disservizi, garantendo la continuità operativa dell'Ente e la gestione nei termini di legge di tutti gli adempimenti previsti;
- il passaggio a nuovi software imporrebbe all'Ente i costi e i disservizi legati alla conversione, importazione, salvaguardia ed eventuale bonifica delle banche dati storiche;
- i programmi in uso risultano fortemente interconnessi tra di loro, garantendo all'Ente una gestione corale di tutte le procedure ed una condivisione in tempo reale delle banche dati e delle informazioni tra gli Uffici dell'Ente;
- i software hanno storicizzato tutte le diverse modifiche intercorse nell'organigramma comunale negli ultimi anni, garantendo la corretta attribuzione dei permessi in materia di gestione e visualizzazione dei vari affari per competenza; tale aspetto risulta determinante nel garantire la riservatezza dei dati afferenti ai vari processi;
- su impulso degli operatori sono state sviluppate negli ultimi anni numerose migliorie e semplificazioni nel funzionamento dei programmi;
- sono state configurate copie di sicurezza e di backup, schedulate secondo le norme regolamentari dell'Ente e periodicamente testate con successo; la modifica dei software imporrebbe la riconfigurazione di tutti i suddetti processi con inevitabili riflessi economici e assorbimento di risorse umane;
- il personale risulta ampiamente formato per l'uso dei programmi, ivi compreso quello appartenente alle categorie incontranti più difficoltà con gli strumenti informatici in generale; la modifica dei software imporrebbe l'avvio di percorsi formativi massivi, con inevitabili costi per l'Ente;
- la modifica dei software in uso metterebbe a rischio la continuità dei servizi e comunque determinerebbe per un lasso di tempo non predeterminabile forti criticità e rallentamenti nella gestione degli adempimenti in capo al Comune, con inevitabili disservizi per la cittadinanza, non tollerabili soprattutto in relazione alla particolare situazione emergenziale legata alla Pandemia da Covid-19 in atto;

dato atto pertanto che occorre garantire il servizio di assistenza tecnica ai software Datagraph srl anche per l'anno 2021 per il tramite della ditta Nicola Zuddas srl quale unica concessionaria locale;

visto l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa:

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rilevano altresì:

- l'articolo 1, comma 449, della Legge n.296/2006 ai sensi del quale nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne

utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- l'articolo 26, comma 3, della Legge n.488/1999 a norma del quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n.95/2012 ai sensi del quale i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli;

dato atto che in materia di acquisti di informatica rileva inoltre la legge n.208/2015, ed in particolare il comma 512, ai sensi del quale al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

constatato, ai fini e per gli effetti di cui alla sopra richiamata normativa, che:

- in Consip non risultano attive convenzioni per l'effettuazione dell'assistenza specialistica dedicata ai software in oggetto, il cui utilizzo è coperto dalle norme sul diritto d'autore;
- la ditta Nicola Zuddas SRL, P.IVA 01913870927, con sede in Cagliari presso via Dante 36, concessionario esclusivo di zona per i software di cui trattasi, propone nell'ambito del bando Servizi per l'Information & Communication Technology, l'assistenza tecnica necessitata, identificata dal codice prodotto "SCP-21", al costo di euro € 4.627,69 oltre IVA, per complessivi euro € 5.645,79 IVA compresa;;

visto l'articolo 32 del suddetto decreto legislativo n.50/2016, e, in particolare:

- il comma 2, ai sensi del quale nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- il comma 7, prevedente che l'aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;

- il comma 9, il quale impone che il contratto non possa comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- il comma 10, a norma del quale Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica, tra l'altro, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), ovvero agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- il comma 14, ai sensi del quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

dato atto che relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n.50/2016 in capo alla ditta Nicola Zuddas srl, acquisita in merito tramite il MePA la dichiarazione effettuata dal legale rappresentante della ditta, l'Ufficio ha provveduto, con esito positivo, a richiedere ulteriormente agli Enti terzi competenti:

- il documento unico di regolarità contributiva (INAIL\_24335873 valevole sino al 19/02/2021);
- la verifica dell'insussistenza di annotazioni sul portale dell'ANAC comportanti l'inconferibilità della fornitura (consultazione effettuata in data 11/12/2020);

rilevato che dalle suddette verifiche non emergono motivi ostativi circa l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Nicola Zuddas srl;

visto il Bilancio di previsione finanziario 2020-2021 e dato atto che sul capitolo di spesa n.893/2021 risultano stanziate risorse sufficienti a copertura della spesa derivante dall'affido del servizio in parola;

#### dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;
- in merito all'affidamento della fornitura in oggetto è stato ottenuto il CIG n.ZB82FBF4B6;

attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

per le motivazioni testé esposte,

#### **DETERMINA**

di affidare, per le ragioni esposte nella parte motiva, per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nell'ambito del Bando Servizi per l'Information & Communication Technology, alla ditta Nicola Zuddas SRL, P.IVA 01913870927, con sede in Cagliari presso via Dante 36, il servizio di cui al codice prodotto "SCP-21" avente ad oggetto l'assistenza e la manutenzione per l'anno 2021 dei software della ditta Datagraph srl in uso presso l'Ente "Protocollo, Archivier, Repertori, Paghe, Rilevazione presenze e relativi moduli", al costo di euro € 4.627,69 oltre IVA al 22%, per complessivi euro € 5.645,78 IVA compresa;

di dare atto che la fornitura in oggetto:

- è contraddistinta dal codice identificativo di gara (CIG) n.ZB82FBF4B6;
- è regolamentata dalle condizioni contrattuali di cui al Bando MePa Servizi
   Servizi di manutenzione software;
- è disciplinata dalle condizioni particolari di contratto alla presente allegate;
- è assoggettata al patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta n.192 del 13/12/2016 nonché alle disposizioni, in quanto applicabili, di cui al Codice di comportamento dell'Amministrazione comunale di Sestu;

di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in oggetto, pari ad euro 5.645,78 iva compresa, impegnando il medesimo importo sul capitolo n.893 del bilancio 2021;

di attestare, ai sensi dell'articolo 183, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n.267/2000, che l'assunzione dell'obbligazione derivante dall'affidamento in parola, comportante l'assunzione di impegno di spesa nell'esercizio successivo a quello corrente, è necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente;

di subordinare il pagamento del corrispettivo correlato all'esecuzione del servizio in oggetto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dall'affidamento in oggetto avrà scadenza entro l'anno 2021;

di avocare a se la responsabilità del procedimento in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott. Filippo Farris



## **COMUNE DI SESTU**

## Provincia di Cagliari

### ATTESTATO DI COPERTURA

**Determina N. 1377 del 15.12.2020** 

Oggetto: Affidamento per l'anno 2021 assistenza applicativi Paghe, rilevazione presenze, protocollo e archivier - CIG ZB82FBF4B6.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	893	0	D01377	1	Affidamento per l'anno 2021 assistenza applicativi Paghe, rilevazione presenze, protocollo e archivier.	3730	5.645,78

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 15.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 31.12.2020

L'impiegato incaricato

# **COMUNE DI SESTU**

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI PROGRAMMI GESTIONALI IN USO PRESSO L'ENTE

(Protocollo, Archivier, Repertori, Paghe di Datagraph e Presenze in servizio)

CIG ZB82FBF4B6

#### 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il fornitore si impegna ad effettuare a favore del Comune nell'arco di tutto il 2021 la manutenzione e l'assistenza del Software Applicativo Gestionale fornito in licenza d'uso e funzionante presso l'Amministrazione, costituito dalle procedure:

- Protocollo (incluso il modulo Repertori) di Datagraph;
- Archivier di Datagraph;
- · Paghe di Datagraph
- Rilevazione presenze Planet Time;

Per assistenza si intende: il servizio di helpdesk via telefonica e/o telematica (via e-mail, in collegamento remoto o tramite il servizio di ticket all'indirizzo http://helpdesk.comune.it) dedicati, dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), al fine di offrire supporto al Comune per incertezze operative sul corretto utilizzo del Programma e la soluzione dei problemi operativi che possono emergere nell'utilizzo del Programma. Il fornitore si impegna a prendere in carico l'assistenza telefonica entro 8 ore lavorative dalla richiesta, salvo i casi di forza maggiore.

Per manutenzione si intende: la fornitura su supporto magnetico e/o per via informatica (E-Mail, Internet, BBS, etc.) delle nuove versioni del Software applicativo a seguito di nuove disposizioni di legge e/o migliorie apportate dalla DATAGRAPH S.r.l. al prodotto indotte sia da evoluzione gestionale, che da sviluppo Hardware-Software di base e/o da correzioni di bachi e malfunzionamenti delle versioni precedenti, esclusivamente per i moduli in possesso del Comune, purchè detti adeguamenti non comportino una modifica sostanziale e/o onerosa del Programma.

#### 2 - ESCLUSIONI DAL CONTRATTO

Sono esclusi dal contratto di assistenza:

- gli Interventi su chiamata di tecnici presso la sede del Comune per cause accidentali, negligenza, cattivo uso, atti di vandalismo, calamità;
- danni provocati da disfunzioni dell'impianto elettrico o dell'impianto di messa a terra, o da fulmini ed allagamenti, o da prodotti ausiliari non idonei;

- modifiche alla configurazione originaria non autorizzate o concordate con il Fornitore;
- parti e/o dispositivi non forniti e/o non installati dal Fornitore, attacchi ed intrusioni al sistema informativo operato da terzi via rete telematica;
- gli interventi di salvataggio o ripristino, ancorché richiesti in seguito a malfunzionamenti o danneggiamenti delle apparecchiature, interessanti i supporti magnetici contenenti dati, per i quali è responsabilità del Comune tenere le opportune copie di sicurezza e conoscere i procedimenti da eseguire per la ricostruzione del contenuto originario, a partire dalle copie suddette;
- sono escluse le nuove release del Runtime SUPERBASE o di altri Database presenti;
- la fornitura di nuove versioni dei programmi che comportino una "revisione sostanziale" e quindi un nuovo programma;
- sono esclusi eventuali interventi sistemistici di re-installazione del SW applicativo per nuovi posti di lavoro e/o nuovo Server di rete;
- sono esclusi corsi di formazione, istruzione e aggiornamento del personale del Comune;
- sono esclusi interventi per caricamento, elaborazione e bonifica di dati sulle procedure, salvo tali operazioni, ivi compresa la bonifica dei dati, si rendano necessarie per malfunzionamenti degli applicativi; modifiche e/o implementazioni a Report, Personalizzazioni, il controllo degli archivi nel caso di anomalie e/o problemi riscontrati NON dovuti ad anomalie e/o errori imputabili direttamente al software gestionale.

Il Comune è responsabile della gestione delle procedure per il salvataggio (duplicazione) su supporti magnetici dei programmi, degli archivi e dei dati presenti sui dispositivi e garantisce che la stessa sia stata correttamente eseguita prima dell'intervento di Assistenza sollevando il Fornitore da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite o danno ai programmi, archivi e/o dati presenti sui dispositivi al momento dell'effettuazione dell'intervento.

Il Fornitore è esonerato dai rischi di perdite e danni per dischi, minidischi, dispositivi, schede, collegamenti e modifiche non rimossi dai prodotti sottoposti al Servizio di Manutenzione.

#### 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Il canone annuo di assistenza e manutenzione è fissato in € 4.627,69 esclusa l'IVA, ossia € 5.645,78 inclusa l'IVA al 22%, come da prospetto riepilogativo seguente:

PROSPETTO ECONOMICO CONTRATTO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020					
Software:	Imponibile	Tot. ivato			
Paghe e Stipendi, Modulo 770	€ 1.930,55	€ 2.355,27			
Rilevazione Presenze	€ 259,07	€ 316,06			
Protocollo	€ 1.024,07	€ 1.249,37			
Archivier e Repertori	€ 1.414,00	€ 1.725,08			
Tot.	** Errore	** Errore			
	nell'espres	nell'espres			

sione **	sione **
310116	310116

Il pagamento di detto canone sarà' effettuato dal Cliente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture emesse dal Fornitore in 4 rate trimestrali posticipate.

Resta inteso che il pagamento del canone è subordinato alla avvenuta ed effettiva effettuazione delle prestazioni dovute e richieste dalla Stazione appaltante.

Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, fornendo in merito le dichiarazioni relative ai conti correnti dedicati al pagamento delle spettanze e ai soggetti legittimati ad operarvi.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del d.Lgs. 50/2016 sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa l'Amministrazione opera una ritenuta dello 0,50%. Tutte le predette ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale previa verifica circa la regolarità contributiva della ditta affidataria attraverso la visione del relativo DURC in corso di validità.

#### 4 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PRESSO LA SEDE DEL COMUNE

Ogni intervento di assistenza non incluso nel servizio di manutenzione ordinaria, come espresso nell'art. 1, verrà effettuato su richiesta del Comune a seguito di apposito preventivo scritto, e sarà così valutato:

- per ogni giorno di intervento dalle ore 9,00 alle ore 14,00: € 400,00 oltre IVA se dovuta in base alla natura dell'intervento;
- per ogni giorno di assistenza da remoto dalle ore 09:00 alle 13:00: € 300,00 + IVA (se dovuta).

In tutti e due i casi i prezzi si riferiscono alla formazione delle procedure in uso. Le giornate di formazione verranno svolte in presenza o da remoto a seconda della situazione legislativa in atto al momento della richiesta.

Per interventi urgenti, ovvero entro le 24 ore lavorative dalla chiamata, si applicherà una maggiorazione del 50%. Il pagamento sarà effettuato dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento della fattura corrispondente, la quale dovrà essere accompagnata dal Report di intervento firmato dalle parti.

Eventuali servizi di caricamento, elaborazioni e bonifica dati sulle procedure richiesti dal Comune saranno oggetto di preventivi separati ed, in ogni caso, non quantificabile in termini di giornate.

L'assistenza, nei termini suddetti, viene operata dal Fornitore nella stretta condizione che il Software concesso in licenza non abbia mai subito modifiche o alterazioni da parte del Cliente.

Qualsiasi intervento operato autonomamente dal Cliente, ovvero il suo rifiuto alla manutenzione, libera il Fornitore da ogni responsabilità in merito al buon funzionamento del Software installato.

E' impegno del Fornitore operare gli interventi di assistenza con la massima tempestività possibile. L'inizio di ogni intervento è previsto, ove non sussistano impedimenti indipendenti dalla volontà del Fornitore, entro 2 gg. lavorativi successivi alla richiesta del Cliente. Saranno comunque considerati prioritari i casi in cui si abbia una situazione di fermo gestionale da parte del Comune.

Il Fornitore risponderà dei danni derivanti dall'esecuzione della manutenzione se il Comune ne proverà la dipendenza causa-effetto. In caso di provata responsabilità del Fornitore, quest'ultimo provvederà, nel tempo più breve possibile ed a proprie spese, a far modificare il Software in modo da ripristinare le corrette funzionalità. Nessun altro risarcimento dei danni diretti od indiretti sarà comunque dovuto dal Fornitore. Qualsiasi reclamo dovrà pervenire al Fornitore entro quindici giorni dalla data dell'intervento, pena decadenza di ogni azione.

#### 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il personale del fornitore avrà pieno e libero accesso al luogo fisico di installazione delle procedure e/o in modalità remota, previa autorizzazione dell'Amministratore di Sistema e pronta e piena disponibilità delle macchine su cui sono installate le procedure per poter effettuare il servizio in oggetto.

L'uso delle procedure è consentito solo su macchine in possesso del Comune il quale impedisce la diffusione di copie non autorizzate.

Le procedure possono essere copiate solo al fine di produrre copie di sicurezza.

I programmi non possono essere modificati o collegati ad altri senza la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore.

Il Comune non può cedere a terzi i programmi neanche in caso di cessione delle macchine sulle quali esse sono installate.

#### 6 - RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di mancato pagamento degli importi dovuti (ritardo oltre i 90 gg.) e/o manutenzione del Software effettuata da terzi, il fornitore ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo semplice comunicazione con lettera raccomandata e di chiedere il pagamento, a titolo di penale, dei residui canoni dovuti sino alla scadenza del contratto, ciò in un'unica immediata soluzione.

#### 7 - RECESSO

L'Ente potrà recedere in qualsiasi momento del contratto, purché ne venga dato avviso al fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R.; il recesso avrà efficacia trascorsi 60 giorni dal ricevimento dalla suddetta comunicazione.

In caso di recesso anticipato l'Ente corrisponderà per intero l'importo del canone annuo previsto.

#### 8 - TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che il Fornitore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare, il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al Reg (UE) 2016/670 ("GDPR") ed al D.lgs. 196/2003, così come aggiornato a seguito del D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal titolare del Trattamento dei dati personali, ossia l'Amministrazione.

Con la sottoscrizione del contratto, inoltre, l'Impresa accetta espressamente di essere nominata, per la durata del contratto stesso, "Responsabile esterno del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 GDPR e, per l'effetto, si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi, oltre al Reg (UE) 2016/670 ("GDPR") ed al Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari, pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, la Società dovrà preventivamente darne comunicazione all'Amministrazione ed ottenere dalla stessa un'espressa autorizzazione;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui all'art. 32 GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta;
- consentire all'Amministrazione eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
- informare l'Amministrazione di qualsiasi richiesta di esercizio di diritti, previsti dalla normativa vigente, dovesse pervenirgli da parte degli interessati e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell'ambito del mandato affidatole:
- informare entro le 24 ore l'Amministrazione ove si dovesse verificare una violazione dei dati personali ("data breach").

#### 9 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assistenza avrà validità 12 mesi: dal 01/01/2021 al 31/12/2021. L'eventuale rinnovo per periodi successivi formerà oggetto di trattativa tra le parti e

dovrà essere proceduto da idoneo atto deliberativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **10 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione sulla esecuzione del contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Cagliari.

#### 11 - SUB-APPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 105 del decreto legislativo n.50/2016,

#### 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu approvato con delibera della Giunta n.220 del 20/12/2013 ed al presente allegato, il fornitore del servizio si impegna ad applicarne, se ed in quanto compatibili, le relative disposizioni.

L'inosservanza delle disposizioni del suddetto Codice di comportamento da parte del fornitore determina la risoluzione del contratto con addebito di responsabilità.

#### 13 - PATTO DI INTEGRITA'

Le parti si impegnano a sottoscrivere il patto di integrità approvato con delibera della Giunta comunale di Sestu n.192 del 13/12/2016, e ad applicarne i relativi obblighi reciproci.